

“Decreto Aiuti”, le principali novità fiscali Agevolazioni per i consumi energetici, investimenti 4.0, edilizia

Il cosiddetto “Decreto Aiuti”, anche indicato come “Decreto Ucraina”, contiene una importante serie di misure fiscali.

Il D.L. n. 50/2022 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022.

Di seguito, le principali novità fiscali:

INCREMENTO DEI BONUS SU ACQUISTO DI ENERGIA IN FAVORE DELLE IMPRESE

Vengono potenziati i crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In estrema sintesi, l’articolo 2 del cosiddetto “Decreto Aiuti” prevede:

- 1) **Bonus Gas - Art. 4 del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina-bis/Energia”)** - Viene rideterminato ***nella misura del 25%*** il contributo straordinario, sotto forma di credito imposta, previsto per l’acquisto di gas, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022 dalle cosiddette “imprese NON gasivore”.
- 2) **Bonus Gas - Art. 5 del D.L. n. 17/2022 (cosiddetto “Decreto Energia/Bollette”)** - Viene ***incrementato al 25%*** il credito di imposta concesso per l’acquisto di gas, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, consumato nel secondo trimestre 2022 dalle cosiddette “imprese gasivore”.
- 3) **Bonus Elettricità - Art. 3 del D.L. n. 21/2022 (cosiddetto “Decreto Ucraina-bis/Energia”)** - ***Passa al 15%*** il credito di imposta per le cosiddette “imprese NON energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, previsto per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre 2022.

ESTENSIONE AL I° TRIMESTRE 2022 DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLE IMPRESE “GASIVORE”

L’articolo 4 del cosiddetto “Decreto Aiuti” interviene ***riconoscendo, alle imprese a forte consumo di gas naturale, un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale***, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, ***consumato nel primo trimestre solare***

dell'anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il credito di imposta è:

- ✓ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, **entro la data del 31 dicembre 2022**;
- ✓ escluso dalle ordinarie limitazioni afferenti alla compensazione, di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e all'articolo 34 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;
- ✓ escluso dalla formazione del reddito di impresa e dal calcolo per la determinazione della base imponibile dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP);
- ✓ cumulabile con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche del summenzionato effetto fiscale, non porti al superamento dell'importo delle spese sostenute.

MAGGIORAZIONE DEL BONUS SU INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

IMMATERIALI NUOVI COSIDDETTI "4.0"

Viene innalzata al 50% la misura del credito d'imposta prevista per gli investimenti, aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B alla Legge n. 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

CREDITI D'IMPOSTA SU ATTIVITA' DI FORMAZIONE COSIDDETTA "4.0"

Per rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, il Legislatore è intervenuto innalzando le percentuali previste dall'articolo 1, comma 211, della legge n. 160/2019.

In estrema sintesi, le aliquote del credito d'imposta, afferente alla qualificazione delle competenze del personale (cosiddetta "Formazione 4.0"), concesse nella misura, rispettivamente del 50% per le piccole imprese e del 40% per le medie imprese, sono corrispondentemente aumentate al 70% e al 50%, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Mi.S.E. (Ministro dello Sviluppo Economico) da adottare entro trenta giorni dal 18 maggio 2022 e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento di tali competenze siano certificati secondo le modalità stabilite dal decreto in parola.

NOVITA' SULL'ESERCIZIO DELLE OPZIONI RELATIVE A BONUS

EDILIZI/IMMOBILIARI

Il provvedimento interviene modificando l'articolo 121, comma 1, del Decreto-Legge n. 34/2020 concernente l'esercizio delle opzioni relative ai bonus maturati su interventi edilizi agevolati.

Ferma restando la possibilità per i beneficiari delle detrazioni fiscali di optare, in luogo della fruizione nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante ovvero per il riconoscimento del cosiddetto "sconto sul corrispettivo", dopo una prima cessione (direttamente ad opera del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario, risultano possibili due ulteriori cessioni a favore di cosiddetti "soggetti vigilati" (ovvero autorizzati ad operare in ambito finanziario, quali banche e società appartenenti al relativo gruppo, intermediari e assicurazioni, iscritti all'albo di appartenenza eventualmente istituito).

Viene inoltre ammessa per le banche (ovvero da parte delle *"società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385"*) la facoltà di effettuare una quarta ed ultima cessione a favore dei propri *"clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo"*.

Il Servizio Fiscale Tributario di API Torino è a disposizione degli associati per informazioni e approfondimenti (fiscale@apito.it).